Al Signor Procuratore della Repubblica di Trento

per il tramite del Comando dei Carabinieri di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Oggetto: Abbattimento orso M91 in provincia di Trento

Gent.mo/a Procuratore/Procuratrice,

Il/la/i sottoscritto/a/i \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, intende/ono sottoporre alla Sua attenzione la recente vicenda dell'uccisione di un esemplare di orso bruno euroasiatico (Ursus arctos arctos), specie particolarmente protetta ai sensi della normativa vigente.

Ricostruzione degli eventi

sabato 30 novembre 2024 il presidente della provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti ha firmato il decreto di uccisione dell'orso «M91» che nei mesi scorsi era stato catturato per essere "radiocollarato" e che nell'aprile 2024 aveva seguito un uomo nei boschi di Molveno;

l'abbattimento era motivato dal Presidente Fugatti da non meglio motivate ragioni di sicurezza pubblica;

poche ore dopo l'emanazione del decreto, domenica 1° dicembre 2024, il Corpo Forestale della Provincia autonoma di Trento ha provveduto a uccidere l'orso, un animale assolutamente inoffensivo, visto che risultava essere appena andato in letargo;

il giovane orso, di circa due anni d'età, si era trovato in alcune circostanze in prossimità di centri abitati o persone, senza mai dimostrare alcuna indole aggressiva né la presenza di elementi che lo potessero classificare come "problematico";

da quanto emerso è risultato che l'atteggiamento "confidente" dell'animale era causato dal mancato rispetto - da parte dell'Amministrazione provinciale di Trento - delle prescrizioni del Pacobace (Piano d'Azione interregionale per la conservazione dell'Orso bruno sulle Alpi centro-orientali);

in sostanza il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, non ha fatto altro che proseguire una politica feroce, spietata e insensata ai danni di una specie protetta, che appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato, il cui reinserimento era stato voluto proprio dalla Provincia di Trento, utilizzando risorse pubbliche.

Elementi di valutazione giuridica

L'orso bruno eurasiatico è una specie inserita sia nella Convenzione di Berna, ratificata dall’Italia con la Legge n.503/81, quale specie di fauna rigorosamente protetta, sia nella Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (Normativa CITES), resa esecutiva dall’Italia con Legge n.150 del 1992 e nella Direttiva Habitat 92/43/CEE (recepita dall’Italia con DPR 8 settembre 1997 n. 357) quale specie di interesse comunitario che richiede una protezione rigorosa. Inoltre la legge 11 febbraio 1992 n. 157 inserisce l’orso bruno tra le specie particolarmente protette (Art. 2, comma 1).

In materia di tutela degli animali va rilevata la recente introduzione, con la legge 20 luglio 2004, n. 189, nel Codice Penale, dell'articolo 544-bis che punisce con la reclusione da 4 mesi a 2 anni l'immotivata uccisione di un animale.

Nella circostanza di cui in premessa, gli scriventi ritengono che vi sia una colpevole responsabilità da parte del Presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, dapprima omissiva sotto il profilo gestionale, in primo luogo per l'evidente e conclamata inosservanza delle previsioni del PACOBACE, e successivamente commissiva, per la decisione assunta di ricorrere direttamente all'"ultima ratio", giustificando paradossalmente la scelta illegittima con la propria incapacità di gestione del progetto voluto e avviato dalla Provincia stessa.

Alla luce di quanto premesso, lo/la/gli scrivente/i

chiede/ono alla S.V.

* di valutare l'opportunità di svolgere adeguati approfondimenti per ricostruire forma e modalità dell'azione amministrativa che ha portato all'uccisione dell'orso denominato M91, al fine di valutare la presenza di comportamenti illeciti o omissivi sotto il profilo gestionale ed amministrativo, nonché di verificare se la decisione assunta dal Presidente Maurizio Fugatti possa in qualche misura configurare una violazione delle citate disposizioni in materia di tutela degli ecosistemi e degli animali, nonché - in particolar modo - dell'articolo 544-bis del Codice Penale, in merito al quale non si ravvede la presenza di un reale "stato di necessità", quale esimente rispetto al citato reato;
* di essere informati di un'eventuale richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 408 comma 2 c.p.p. e di un'eventuale richiesta di proroga delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 406 comma 3 c.p.p.

Con riserva di costituirsi parte civile, indicare testi e depositare ulteriore documentazione.

FIRMA/E